



# *Ambito Territoriale di Caccia*

## *L'Aquila*

### **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA PER LA BRACCATA ALLA VOLPE STAGIONE VENATORIA 2024/2025**

#### ART.1

L'utilizzo del cane da seguita è autorizzato dal 1 al 31 gennaio 2025 esclusivamente per la caccia alla volpe sotto forma di braccata – E' vietata ogni altra forma di impiego del cane segugio.

#### Art.2

I cacciatori devono organizzarsi in squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 25 partecipanti, coordinate da un caposquadra, avvalendosi di massimo 4 segugi. Non si possono effettuare più di 3 braccate a settimana con esclusione dei giorni martedì e venerdì.

#### Art.3

Il caposquadra è tenuto a presentare all'ATC, entro i termini stabiliti da esso, la richiesta con i nominativi dei componenti la squadra, la zona verrà individuata con una estensione non superiore ai 1000 ettari e assegnata dall'ATC in base alla territorialità dei componenti. L'ATC rilascia la relativa autorizzazione con i seguenti allegati: modulo verbale di braccata, cartografia e regolamento.

#### Art.4

L'ATC invia alla Regione Abruzzo copia della richiesta di iscrizione delle squadre e la cartografia della zona assegnata ad ognuna di esse.

#### Art.5

Per lo svolgimento della braccata alla volpe, possono essere utilizzate esclusivamente munizioni a piombo spezzato con dimensione dei pallini non superiore allo 0 (mm 3,9). E' vietato portare altre munizioni al di fuori di quelle previste.

#### Art.6

Nel giorno della braccata il responsabile della squadra è tenuto a compilare il verbale, tutti i verbali di braccate vanno riconsegnati entro e non oltre il 2 febbraio 2025, l'ATC provvederà a comunicare alla Regione una relazione sui capi abbattuti.

#### Art.7

Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria é fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità.

#### Art.8

Sono fatte salve le vigenti prescrizioni stabilite con il Calendario Venatorio Regionale 2024/2025 inerenti l'attività venatoria all'interno dei SIC, delle ZPS, della ZPE del Parco Nazionale Lazio e Molise e delle zone PATOM.

#### Art.9

Per quanto non previsto dalla presente disciplina si rimanda alla normativa vigente in materia.